

Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie concernente l'ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali

29 novembre 2019

1. Situazione iniziale

Le condizioni per l'ammissione alle scuole universitarie svizzere sono disciplinate nella legge federale del 30 settembre 2011¹ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU). Agli articoli da 23 a 25 tale legge definisce le condizioni d'ammissione alle scuole universitarie (SU), alle alte scuole pedagogiche (ASP) e alle scuole universitarie professionali (SUP). L'articolo 73 LPSU contiene inoltre una disposizione transitoria sull'ammissione alle SUP. Essa riprende le disposizioni della legge sulle scuole universitarie professionali, non più in vigore, e garantisce così il mantenimento delle condizioni d'ammissione precedenti. Queste condizioni valgono fino a quando il Consiglio delle scuole universitarie non si avvale della sua competenza di specificarle per i singoli settori di studio (art. 25 cpv. 2 LPSU).

Su mandato del Consiglio delle scuole universitarie, la Conferenza specializzata ha istituito un gruppo di lavoro che ha analizzato come trasporre le disposizioni transitorie in un'ordinanza e ha elaborato a tal fine un apposito progetto che tiene conto delle basi legali vigenti. Queste sono: la LPSU, l'ordinanza del 2 settembre 2005² del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) concernente l'ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali, i profili della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)³ e della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS)⁴ nonché il documento sulle migliori pratiche della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie (swissuniversities) denominato «Ammissione alle scuole universitarie professionali» (disponibile in tedesco e francese).

Nei testi normativi vigenti le transizioni all'interno del settore terziario – dalla formazione professionale superiore (FPS) alle scuole universitarie professionali (SUP) – sono disciplinate soltanto parzialmente. Per promuovere la permeabilità tra FPS e SUP, swissuniversities ha pertanto precisato nelle suddette migliori pratiche – d'intesa con le organizzazioni del mondo del lavoro – anche le modalità d'accesso agli studi di livello bachelor delle SUP per i titolari di un diploma di FPS. Ai fini di un'attuazione uniforme delle condizioni d'ammissione da parte delle SUP, l'importanza e il valore di queste migliori pratiche (che comprendono anche le modalità di gestione dei certificati stranieri e le ammissioni su dossier) sono e rimangono indiscussi.

Conformemente al mandato, non sono stati abrogati percorsi d'ammissione vigenti né aggiunti percorsi nuovi. La Conferenza specializzata e il gruppo di lavoro non hanno quindi proposto di modificare materialmente i percorsi d'ammissione in vigore. Dall'analisi delle eventuali incompatibilità tra le disposizioni d'ammissione e l'articolo 25 LPSU è però emerso che le regole vigenti per il settore sanitario sono parzialmente contrarie all'articolo 25 capoverso 1 lettera b LPSU (cfr. profilo della formazione in campo sanitario nel quadro delle scuole universitarie professionali del 13 maggio 2004 della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità, art. 4.4.1 lett. b).

¹ RS 414.20

² RS 414.715

³ Profilo delle scuole universitarie d'arti visive e di arti applicate del 10.6.1999 della CDPE

Profilo delle scuole universitarie di musica del 10.6.1999 della CDPE

Profilo delle scuole universitarie di teatro del 10.6.1999 della CDPE

Profilo della formazione in psicologia applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali del 10.6.1999 della CDPE

Profilo della formazione in linguistica applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali del 10.6.1999 della CDPE

Profilo della formazione per il lavoro sociale nel quadro delle scuole universitarie professionali del 4/5.11.1999 della CDPE

⁴ Profilo della formazione in campo sanitario nel quadro delle scuole universitarie professionali del 13.5.2004 della CDS

swissuniversities è pertanto invitata a proporre una soluzione che sia compatibile con l'articolo 25 capoverso 1 lettera b LPSU. L'ammissione al campo specifico della sanità rimane per il momento disciplinata secondo il suddetto profilo della formazione in campo sanitario, che si rifà a sua volta all'articolo 73 capoverso 3 lettera a LPSU (cfr. cap. 3).

2. Commento alle singole disposizioni

Sezione 1 Oggetto

Art. 1

L'ordinanza sull'ammissione agli studi di livello bachelor delle scuole universitarie professionali definisce le condizioni per l'ammissione a tutti i campi specifici, ad eccezione di quello della sanità. A tal fine vengono riprese le disposizioni vigenti contenute nella LPSU, nell'ordinanza del 2 settembre 2005⁵ del DEFR concernente l'ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali e nei profili settoriali della CDPE⁶ e della CDS⁷. Per l'ammissione al campo specifico della sanità rimane valida la disposizione transitoria dell'articolo 73 capoverso 3 lettera a LPSU (cfr. spiegazioni al cap. 3).

L'ordinanza disciplina inoltre l'ammissione senza e con esame, le ulteriori condizioni d'ammissione per i singoli campi specifici e i requisiti dell'esperienza lavorativa.

Sezione 2 Ammissione senza e con esame d'ammissione

Art. 2 Senza esame d'ammissione

Le lettere a-c del capoverso 1 disciplinano l'ammissione alle SUP con una maturità professionale, una maturità liceale o una maturità specializzata.

In virtù della lettera d, le SUP possono ammettere senza esame i titolari di una maturità professionale o specializzata in un altro settore professionale, purché siano in grado di comprovare un'esperienza lavorativa di almeno un anno.

I requisiti dell'esperienza lavorativa sono specificati agli articoli 8 e 9.

Secondo il capoverso 2, i titolari di una formazione di cultura generale equivalente acquisita in altro modo possono accedere senza esame ai campi specifici del lavoro sociale, della psicologia applicata, della linguistica applicata, della musica, del teatro e delle altre arti. Come finora, le SUP potranno quindi ammettere agli studi di livello bachelor determinati diplomati di una scuola Rudolf Steiner. Questa disposizione viene ripresa dalle condizioni d'ammissione vigenti nei profili del lavoro sociale (art. 4.4 lett. g), della psicologia applicata (art. 4.4 lett. g), della linguistica applicata (art. 4.4 lett. f), della musica (art. 4.4 lett. f) e del teatro (art. 4.4 lett. f).

Art. 3 Con esame d'ammissione

Il capoverso 1 dispone che nei campi specifici della tecnica e della tecnologia dell'informazione, dell'architettura, dell'edilizia e della progettazione, della chimica e delle scienze della vita, dell'agricoltura e dell'economia forestale, dell'economia e dei servizi e del design i candidati titolari di una formazione di livello secondario II di almeno tre anni e con un'esperienza lavorativa di almeno un anno possono accedere alle SUP dopo aver superato un esame d'ammissione.

Questo esame serve a stabilire se il livello formativo dei candidati corrisponde a quello della maturità professionale (competenze linguistiche comprese) e se tali candidati sono quindi nelle condizioni di frequentare uno studio presso una SUP. Questa disposizione permette alle SUP di ammettere candidati, previo superamento di un esame d'ammissione, in singoli casi in cui l'ottenimento retroattivo di una

⁵ RS 414.715

⁶ Profilo delle scuole universitarie d'arti visive e di arti applicate del 10.6.1999 della CDPE

Profilo delle scuole universitarie di musica del 10.6.1999 della CDPE

Profilo delle scuole universitarie di teatro del 10.6.1999 della CDPE

Profilo della formazione in psicologia applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali del 10.6.1999 della CDPE

Profilo della formazione in linguistica applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali del 10.6.1999 della CDPE

Profilo della formazione per il lavoro sociale nel quadro delle scuole universitarie professionali del 4/5.11.1999 della CDPE

⁷ Profilo della formazione in campo sanitario nel quadro delle scuole universitarie professionali del 13 maggio 2004 della CDS

maturità professionale non era possibile o pretendibile. La disposizione ha però perso importanza alla luce del fatto che la maturità professionale può essere conseguita a posteriori, indipendentemente dalla scuola e in parallelo a un'attività lavorativa.

Vista questa disposizione, la CSSU ha deciso il 31 ottobre 2017 – alla luce dell'iniziativa sul personale qualificato – di concedere alle SUP (fino all'anno scolastico 2021 compreso) la possibilità di ammettere ai loro studi MINT, previo superamento di un esame d'ammissione, i candidati d'età superiore ai 25 anni che possiedono un attestato federale di capacità (AFC) e che vantano un'esperienza lavorativa di almeno tre anni. All'esame devono sovrintendere esperti in materia di maturità professionale per confermare che sia raggiunto il livello specialistico e di cultura generale della MP. Inoltre, il numero dei candidati ammessi in virtù di questa disposizione eccezionale non deve superare la quota del 5 per cento sull'insieme dei candidati ammessi per campo specifico (grandezza di riferimento).

Sezione 3 *Ulteriori condizioni d'ammissione*

Agli articoli 4-7 sono riportate le condizioni d'ammissione dei singoli campi specifici. Queste condizioni supplementari sono riprese dall'ordinanza del DEFR e dai rispettivi profili della CDPE.

Art. 4 *Design*

Questa disposizione è in linea con l'articolo 4 dell'ordinanza del DEFR⁸. Offre alle SUP la possibilità di sottoporre i candidati agli studi di design a una prova attitudinale per verificarne le capacità artistiche e creative.

Art. 5 *Arti figurative, musica, teatro e altre arti*

I capoversi di questo articolo riprendono le condizioni d'ammissione definite nei profili delle arti figurative, dell'arte, della musica, del teatro e delle altre arti (4.4). In vista dell'ammissione, i candidati devono sottoporsi imperativamente a una prova attitudinale per dimostrare di possedere le competenze richieste in questi campi specifici.

Secondo il capoverso 2 le SUP possono stabilire – in aggiunta alla prova attitudinale di cui al capoverso 1 – ulteriori condizioni d'ammissione se gli studi richiedono abilità specifiche o esperienza professionale.

Il capoverso 3 introduce la possibilità di derogare alla condizione secondo cui è necessaria una formazione di livello secondario II. Per i candidati dotati di talento artistico straordinario la scuola universitaria professionale può rinunciare a imporre questo requisito.

Il capoverso 4 tiene conto del fatto che il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento compete alla CDPE. Il regolamento della CDPE contiene anche disposizioni sull'ammissione alle formazioni per l'insegnamento nei campi delle arti figurative e della musica. Il capoverso rinvia pertanto al diritto intercantonale della CDPE in materia di riconoscimento dei diplomi d'insegnamento.

Art. 6 *Lavoro sociale e psicologia applicata*

Nel campo specifico del lavoro sociale la SUP può, prima dell'inizio del primo semestre, sottoporre i candidati a una prova attitudinale per verificarne l'idoneità. Questa possibilità sussiste già oggi in virtù del profilo della formazione per il lavoro sociale della CDPE (art. 4.4).

Nel campo specifico della psicologia applicata i candidati devono sottoporsi, prima dell'inizio del primo semestre, a una valutazione psicologica attitudinale. Questa disposizione corrisponde all'articolo 4.4 vigente del profilo della formazione in psicologia applicata della CDPE.

Art. 7 *Linguistica applicata*

Questo articolo riprende i requisiti d'ammissione formulati nel profilo della formazione in linguistica applicata della CDPE (art. 4.4). Prima dell'inizio del primo semestre i candidati devono effettuare una prova linguistica per dimostrare di possedere le competenze linguistiche e le abilità richieste ai fini degli studi.

⁸ RS 414.715

Sezione 4 *Requisiti dell'esperienza lavorativa*

Art. 8 *Disposizioni generali*

Questo articolo riprende testualmente l'articolo 5 dell'ordinanza del DEFR. I requisiti dell'esperienza lavorativa nei campi della tecnica e dell'economia sono già descritti nelle migliori pratiche di swissuniversities⁹, che illustrano i processi e le procedure rilevanti, mettono a disposizione una serie di strumenti e spiegano come comprovare le competenze.

Art. 9 *Disposizioni particolari per i campi specifici della linguistica applicata, della musica, del teatro e delle altre arti*

I requisiti dell'esperienza lavorativa nei campi specifici della linguistica applicata, della musica, del teatro e delle altre arti sono diversi da quelli degli altri campi specifici. Ai fini dell'ammissione a questi studi, l'acquisizione delle competenze linguistiche e artistiche è equiparata all'esperienza lavorativa di un anno negli altri campi. Il possesso di queste competenze viene verificato dalle SUP nell'ambito di una procedura d'ammissione formale.

Sezione 5 *Disposizioni finali*

Il Consiglio delle scuole universitarie ha disposto che l'ordinanza in questione entri in vigore il...

3. Caso particolare: campo specifico della sanità

Secondo l'articolo 73 capoverso 3 lettera a LPSU in combinato disposto con l'articolo 4.4.1 lettera b del profilo della formazione in campo sanitario della CDS, le SUP possono richiedere dai titolari di una maturità liceale «moduli supplementari all'inizio, durante o prima del termine della formazione SUP». Questa regola è parzialmente contraria all'articolo 25 capoverso 1 lettera b LPSU, secondo il quale *prima di essere ammessi agli studi di livello bachelor delle SUP i titolari di una maturità liceale devono aver maturato un'esperienza lavorativa di almeno un anno che abbia permesso di acquisire conoscenze professionali pratiche e teoriche in una professione connessa al settore degli studi*. Lo stesso principio vale anche per i titolari di una maturità professionale senza formazione professionale di base in una professione affine al settore degli studi.

Il gruppo di lavoro ha invitato swissuniversities a elaborare una panoramica dell'attuale prassi d'ammissione ai cicli di studio in ambito sanitario.

Visti i sistemi d'ammissione molto eterogenei per quanto riguarda i requisiti dell'esperienza lavorativa di un anno, è stato deciso di mantenere per il momento l'attuale sistema d'ammissione agli studi SUP nel campo della sanità (art. 73 cpv. 3 lett. a LPSU in combinato disposto con l'art. 4.4.1 lett. b del profilo CDS). Parallelamente alla procedura di consultazione, swissuniversities è stata incaricata di elaborare insieme alle SUP che offrono cicli di studio in ambito sanitario per la Conferenza specializzata all'attenzione del Consiglio delle scuole universitarie, al più tardi per la metà di maggio 2020,

1. una proposta di riforma delle condizioni d'ammissione (ev. con più varianti) che tenga conto delle particolari esigenze del settore interessato e sia al tempo stesso compatibile con gli attuali requisiti dell'esperienza lavorativa di cui all'articolo 25 capoverso 1 lettera b LPSU, e
2. un'agenda per modificare di conseguenza le basi legali pertinenti e l'organizzazione degli studi presso le scuole universitarie professionali cantonali.

4. Ammissione a titolo sperimentale senza esperienza lavorativa

L'ordinanza del DEFR contiene al momento anche l'articolo 5a sull'ammissione in via sperimentale ai cicli di studio di livello bachelor nei campi della matematica, dell'informatica, delle scienze naturali e della tecnica (settore MINT) senza esperienza lavorativa. Questa disposizione non è stata recepita nel

⁹ Esperienza lavorativa nei campi della tecnica e dell'economia, migliori pratiche, 15-17 maggio 2017 (disponibile in francese e tedesco)

progetto del Consiglio delle scuole universitarie perché non rientra direttamente nella sua sfera di competenza.

Conformemente all'articolo 58 dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero¹⁰ (O-LPSU), è stata introdotta dal DEFR su incarico del Consiglio federale per far fronte alla carenza di personale qualificato. Questa misura, circoscritta al periodo 2015-2019, è stata valutata nel 2019.

Il Consiglio delle scuole universitarie è stato invitato a prendere atto dei risultati di questa valutazione in occasione della sua riunione del 29 novembre 2019 e a decidere se chiedere al Consiglio federale di prolungare la fase pilota. In caso affermativo, l'ammissione in via sperimentale ai suddetti cicli di studio continua a essere disciplinata dall'attuale ordinanza del Consiglio federale e del DEFR.

Art. 5a Ammissione sperimentale senza esperienza lavorativa a cicli di studio bachelor MINT quadriennali con pratica integrata

¹ *Per far fronte alla carenza di personale qualificato nei campi della matematica, dell'informatica, delle scienze naturali e della tecnica (settore MINT) i titolari di un attestato federale di maturità professionale conformemente all'articolo 2 o i titolari di una maturità federale o riconosciuta a livello federale conformemente all'articolo 3 che non dispongono di un'esperienza lavorativa di un anno possono essere ammessi in via sperimentale senza esame ai cicli di studio con pratica integrata che iniziano negli anni accademici 2015–2019.*

² *L'ammissione di cui al capoverso 1 si applica ai cicli di studio nei campi specifici della tecnica e della tecnologia dell'informazione, nonché ai cicli di studio nei campi dell'ingegneria civile, della biotecnologia, della chimica, della tecnica del legno, delle tecnologie delle scienze della vita, delle scienze della vita e delle scienze molecolari della vita.*

³ *L'ammissione è concessa alle condizioni seguenti:*

- a. il ciclo bachelor dura quattro anni;*
- b. la parte pratica svolta all'interno di un'impresa rappresenta il 40 per cento della durata totale degli studi;*
- c. il contenuto della parte pratica è convalidato dalla scuola universitaria professionale;*
- d. il candidato è in possesso di un contratto di formazione di quattro anni concluso con un'impresa e convalidato dalla scuola universitaria professionale.*

⁴ *La sperimentazione di cui al capoverso 1 sarà valutata dalla SEFRI nel 2019. La SEFRI valuta in particolare gli effetti dell'ammissione sperimentale sul numero di studenti e sull'orientamento pratico degli studenti nei cicli di studio interessati. Essa redige per il DEFR un rapporto sui risultati della valutazione con il parere del Consiglio delle scuole universitarie all'attenzione del Consiglio federale.*

¹⁰ RS 414.201